

DANILO ROMEI

*Il bando emesso da Clemente VII nel 1534
contro Giuliano Cesarini, gonfaloniere del Popolo Romano,
a causa dell'attentato contro il governatore di Roma
Gregorio Magalotti*

Banca Dati "Nuovo Rinascimento"

<http://www.nuovorinascimento.org>
impresso in rete il 22 maggio 2009

Patrizia Rosini, implacabile esploratrice di archivi e acerrima interprete della memoria antica, ha avuto la bontà di segnalare a me, studioso della Roma dei papi medicei, questo interessante documento, inedito e sconosciuto – almeno nella lettera – ai moderni, nel quale si è imbattuta nel corso delle sue ricerche all’Archivio Caetani di Roma. Gliene vorrò sempre male.

Sono note, invece, le circostanze (in vero clamorose) che portarono all’emanazione del bando, che non mancarono di essere registrate nei diari dell’epoca e che furono oggetto anche di narrazioni distese.¹

Gregorio Magalotti, di nobile famiglia di origine senese ma da tempo stanziata a Roma, era stato nominato vicecamerlengo e governatore di Roma il primo aprile 1532, nonché sovrintendente ai quattro tribunali della città, e designato vescovo di Lipari. Assommava dunque molti dei poteri e delle prerogative che oggi siamo abituati ad attribuire ai ministri degli interni e della giustizia e ricopriva a tutti gli effetti, se non la più alta, almeno tre delle più autorevoli cariche laiche dello stato.

Nell’esercizio delle sue funzioni si era trovato a sovrintendere all’attuazione di un decreto pontificio che proibiva di portare le armi in città. Da questo decreto si considerava automaticamente esentato Giuliano Cesarini, patriarca di una delle più nobili famiglie romane e gonfaloniere del Popolo Romano (carica in verità piuttosto onorifica che provvista di potere reale). Non era di questo avviso il Magalotti, che, in assenza del Cesarini, ordinò un’ispezione in casa sua. Giuliano, sul metro della sua albagia aristocratica, lo considerò un’oltraggio da lavare nel sangue.

Siamo dunque nella logica dell’eterno conflitto tra potere statale, costituzionalmente debole per il continuo variare delle persone e degli orientamenti pontificali, e anarchia feudale, con i baroni romani fermamente persuasi di appartenere a una casta privilegiata al di sopra della legge e pronti a farsi giustizia da sé. Non so se il Magalotti, energico e forse imprudente rappresentante dello stato, avesse travalicato i confini delle sue prerogative; fatto sta che il 14 marzo 1534 il conflitto esplose con feroce violenza.

Il Cesarini attese con una mano di armati il governatore che scendeva a piedi dal Campidoglio dopo essere stato a visitarne le carceri e lo aggredì coprendolo di ferite fino a lasciarlo *humi iacentem sanguine obrutum et mortuo similem*. Inseguito per le vie di Roma dalle guardie del governatore e a sua volta ferito a una mano e a una spalla, Giuliano trovò scampo nel convento della Minerva. Il Magalotti, soccorso senza indugio, si salvò.

L’ira del pontefice, che vedeva nell’aggressione a uno dei principali esecutori della sua politica temporale un attentato alla sua stessa maestà e ai poteri dello stato, fu terribile. Con un furibondo motuproprio fece emanare un bando che, se avesse trovato piena attuazione, avrebbe annientato non soltanto Giuliano, *iniquitatis filius*, ma l’intera casa Cesarini. Infatti Giuliano, reo di tradimento e di lesa maestà, veniva

¹ Ne esiste un’accurata analisi nel saggio NICCOLÒ DEL RE, *Gregorio Magalotti, governatore di Roma, e l’attentato di cui fu vittima nel 1534*, in «Lazio ieri e oggi», XX, 10 (ottobre 1984), pp. 245-251. A questo saggio rinvio per l’elenco delle fonti antiche e della bibliografia pregressa.

dichiarato nemico pubblico e ribelle, era scomunicato e privato non solo di tutte le sue cariche e di tutti i suoi titoli, ma dei diritti elementari di ogni cittadino; i suoi beni erano confiscati; la sua abitazione doveva restare perennemente vuota; a chiunque lo aiutasse era estesa la scomunica e la confisca; sulla sua testa si poneva una taglia di tremila scudi d'oro "del sole". La sua immagine, com'era uso in quei tempi, fu dipinta a sua infamia in Campidoglio. Le stesse pene erano estese ai complici e ai figli.

Ma Giuliano Cesarini non era privo di risorse. Fuggito nottetempo dal monastero, si rifugiò in Germania presso l'imperatore Carlo V, dal quale ottenne favori straordinari. Fu nominato infatti primo cavaliere di Margherita d'Austria, figlia dello stesso imperatore, che si accingeva a recarsi in Italia per impalmare Alessandro de' Medici. Alla prima udienza privata Margherita chiese al papa come favore personale il perdono per il Cesarini. Alla figlia dell'imperatore, che stava per entrare in casa Medici, non si poteva negare nulla.

Reintegrato nelle sue cariche, Giuliano Cesarini ebbe nuovi onori dai successori di Clemente, fino a diventare «il più grand'uomo, che tra i laici abbia avuto l'inclita, e gloriosa di lui famiglia».²

Del bando del 1534 (che i caratteri tipografici identificano come prodotto dell'officina di Antonio Blado, frequentemente utilizzata per i documenti ufficiali della curia) diamo la riproduzione digitale (in files a parte), una trascrizione facsimilare e la traduzione italiana. Nella trascrizione si conservano gli errori e le oscillazioni grafiche del testo, si sciolgono tra parentesi tonde le abbreviazioni, si segnalano fra parentesi quadre le lacune materiali (usure e lacerazioni della carta), integrando quando possibile. Si rendono i caratteri gotici con il neretto. Finché è possibile la traduzione è letterale; quando il formulario dell'impuro latino cancelleresco o giuridico si discosta troppo dall'italiano moderno, tanto che una trasposizione alla lettera risulterebbe pressoché illeggibile, si è preferito semplificare e modernizzare con discrezione.

Si ringrazia l'Archivio della Fondazione Camillo Caetani di Roma per la gentile autorizzazione concessami alla pubblicazione del documento. Un particolare ringraziamento va alla squisita cortesia della dottoressa Caterina Fiorani.

² Così in NICOLA RATTI, *Della famiglia Sforza*, Roma, Stamperia Salomoni, 1787, p. 259, n. 7.

Clemens Papa [v]ij.

DECANVS, Præsidents, & Clerici Camerae apostolicæ. Nouerint uniuersi, & singuli ad quos presentes nostræ littere deuenerint Nuperrime pro parte egregij uiri domini Benedicti de ualentibus Fisci Camerae apostolicæ procuratoris coram nobis in eadem Camera fuisse, et esse comparitum, & per eum certumq(ue) .S.D.N. Papæ Cursorem exhibitam & productam quandam papiri cœdulam in forma motus proprij eiusdem Santissimi Domini Nostri Papæ signatum, quam nos cum ea qua decuit reuerentia admisimus huiusmodi sub tenore Videlicet.

CLEMENS . PAPA . VII . Motu proprio etc. Cogit nos hominum quotidie crescens temeritas, mundusq(ue) in deteriora iugiter labens, solitæ cleme(n)tiæ nostræ moderamine admodum seposito, iustitiæ ac seueritatis mucronem arripere, & ad corrigendos nepharios subditorum nostrorum excessus insurgere, ut quos uirtutis amor á scelere minimæ cohibet, condignæ Vltionis pœna compescat, bonisq(ue) in sua fidelitate constanter persistere cupientibus, ob malorum perfidiam claudicandi occasio aufertur: Sane cum iniquitatis filius Iulianus olim Ioannis Georgij de Cæsarinis immemor beneficiorum in eum eiusq(ue) maiores, ac uniuersam domum, et familiam á Ro. Pont. præsertim á fe. re. Leone .X. patruale nostro atq(ue) á nobis (hoc quidem non exprobandi merita: sed ingratitude detegende gratia referimus.) collatoru(m), suadente diabolo gressus fidelitatis egressus ad infidelitatis reprobe deuium declinare, atq(ue) in nos et sancta(m) Sedem apostolica(m) superbiæ cornua, & proteruæ rebellionis ceruicem in tantum erigere ausus fuerit, ut conuocata quorundam ignobilium, latrunculorum, sacrilegorum, ac furcas merentium, manu, & cum eisdem sepius habito colloquio, ac tractatu, inauditum hucusq(ue) scelus patrare simul omnes conspirauerint, Ac tandem de præsentem mense martij alio alium iuuante scienter dolose et animo deliberato dilectum filiu(m) Gregorium Magalottum electum Liparen(sis) almæ Vrbis nostræ Governatorem, et Vicecamerarium, præcipuum iustitiæ cultorem, & acerrimum omnium flagitiosorum insequatorem, Virum egregium, ac omni laude dignum, et propter eius excellentem doctrinam, integritatem, & singulares uirtutes, non solum nobis sed etiam uniuersæ Vrbi, et Curia atq(ue) omnibus quietæ et pacificæ uiuere cupientibus apprimæ charum, redeuntem tunc á uisitatione Carceru(m) Capitolij nihil tale suspicantem uel timentem, in Via publica prope ipsius Iuliani domum, tam ipse Iulianus q(uam) alij ipsius socij perditionis, filij, ensibus, spiculis, pugionibus, omniq(ue) telorum g(ene)re armati proditorio modo aggredi, ac inusitatæ rabia seuietes, in capitæ, faciæ, dorso atq(ue) in tota persona percutere, Vulnerare, confodere, prosternere, & manum eius dextram abscondere præsumpserint. Næc prius á Vulnerando, ac trucidando destiterunt q(uam) humi iacentem sanguine obrutum & mortuo similem eum conspexerint, in maximum totius Vrbis scandalum, ac nostrum et sanctæ Sedis apostolicæ dedecus, & uilipendium. Quæ cum publica manifesta & notoria sint, et nobis uniuerso populo teste conquerente & clamante, manifeste ac notorie constent nullaq(ue) possint tergiuersatione cœlari, Idcirco eundem Iulianum in præmissis omnibus cum alijs circumstantijs, & qualitibus delictum ipsum aggrauantibus, notorie culpabilem, nostrum sanctæq(ue) Ro. Ec. ho-

stem et rebellem, et perduellionis, ac lesæ maiestatis reum, omnibusq(ue) pœnis tam à legibus q(uam) sacris canonibus, & constitutionibus contra similia perpetrantes editis subiectum et innodatum declaramus atq(ue) decernimus ita ut si ullo unq(uam) tempore in manibus et potestate officialium secularium deuenit, pœnas ipsas in eum illi seuerissime exerceant, Et vltorius sit ipse Iulianus perpetuo Infamis, diffidatus, bannitus, Vexillo Populi Ro. a nobis ei eiusq(ue) successoribus liberaliter & gratiose confirmato & [conc]esso, statu temporali, quocu(m)q(ue) gradu, honore, munere, dignitate, magistratu, prerogatiua, preheminentia, nobilitate, Ciuilitate priuatus, atq(ue) Inhabilis ad ea obtinenda Sit omnino intestabilis Nihilq(ue) prorsus ex cuiusuis successione donatione co(n)tractu capere, Nihil ad posteros transmittere possit, Nullus ei debita reddere, nullus in Iudicio respondere teneatur, Fiat eius domus & habitatio deserta nescit qui eam inhabitet, ad perpetue infamie notam. Quicquid etiam quocunq(ue) iure, nomine titulo causa in ipsius Iuliani bonis inuenitur publicatum & fisco nostro applicatum atq(ue) incorporatum sit & esse censeatur, Vitetur ab omnibus Christi fidelibus tanq(uam) notorie excommunicatus, & cum absoluendi preterq(uam) in mortis articulo sit omnibus excepto Romano pontifice interdicta potestas, Romanæ ecclesiæ non subditi quacunq(ue) mundana uel ecclesiastica dignitate fulgentes qui eu(m) scienter receptabunt vel ei consilium auxilium aut fauorem prestabunt, eandem excommunicationem, subditi uero tam mediate quam immediate ultra excommunicationis pœna(m), status seu dominij temporalis priuationem & omnium bonorum confiscationem ipso facto incurrant, & loca nihilominus quecunq(ue) & cuicunq(ue) subiecta in quibus eum receptari contigerit quandiu ipse ibidem permanserit ecclesiastico subiaceant interdicto, Nullus pro eo intercedere, nullus supplicare possit, Quocunq(ue) tempore tanquam publicus hostis ab omnibus tractari impune queat, treugua, pace, & quacunq(ue) cautione de non offendendo prestita non obstante, Si quis etiam eum in manibus officialium nostrorum consignauerit puniendum, siue ut ipse in manus eorum deueniat operatus fuerit, seu alias zelo publice charitatis debitam Iustitie executionem ex eo sumpserit, trium milium Scutorum de Sole summam penes campsorem idoneum numerandam & deponendam ipso facto lucretur. Depingatur eius Imago in palatio dilecti filij Senatoris almæ Vrbis nostræ in loco eminenti & conspicuo cu(m) inscriptione perpetuæ Infamiæ & rebellionis ad æternum tanti flagitij documentum, Filij ipsius eidem infamiæ sint subiecti nullaq(ue) eis pateat Ianua dignitatis aut honoris ecclesiastici uel mundani, nullus ad actus legitimos aditus, Repella(n)tur a testimonio, nihil Vbiq(ue) fidei nihil credulitatis Inueniant, Confusi, repulsi, despecti, paterna macula fœdati, omni publi[co] ministerio omni hominum comertio indigni perpetuo sint et habeantur, Pœnis quoq(ue) omnibus supradictis quicunq(ue) ipsius Iuliani in tanto crimine socij & participes pariformiter subiaceant, Vt autem omnia & singula premissa celeriozem sortiantur effectum Dilectis filiis presidentibus & clericis Camerae nostræ apostolicæ per hæc scripta mandamus ut hanc nostram declarationem & decretum ad o(mn)em Instantiam seu requisitionem Dilecti filij .B. de ualentibus fisci nostri procuratoris ad domum solite habitationis ipsius Iuliani & in locis publicis prout eis uidebitur nisi personaliter repertus fuerit intimari faciant et procurent & ad publicationem et executionem omnium & sigulo[rum] [præ]jssorum manu regia more Camerali quibuscunq(ue)

diebus & horis etiam extra Cameram atq(ue) etiam extraiudicialiter omni mora postposita procedant co[...] [...] **Placet & ita motu proprio ma(n)damus. C.** POST CVIVS QVIDEM commissionis et motus propri[j] [...] [...]bis & per nos ut premittitur fact. per prefatum Dominum procuratorem fiscalem debita cum instantia requisiti de omnium & singulorum premissorum executione, Volentes eade(m) omnia (ut par est) celeri executioni demandari iuxta illorum continentia(m) & tenorem, mandavimus presentes has, nostri unius manu, & publici Notarij subscriptione munitas per quemcun(ue) Cursore(m) publicari domi habitationis antedicti Iuliani si eu(m) in persona non contigerit reperiri, in acie Campi Floræ, in ualuis cancellariæ, Cameræ apostolicæ, sanctorum Petri & Ioannis Lateranen(sis) & alijs in locis ubi uisum fuerit affigi, ac refigi dimissis ibidem prius & in locis predictis copijs collationatis, ita ut hec patenter & notorie apposita omnibus innotescant.

Dat. Roma In Camera apostolica Die .xviij. Martij.M . D . X X X I I I I .

Per .Q.C.

Pe. Attauantis.

Anno A Nativitate Domini. M . D . X X X I I I I . Indictione septima Die uero . X X I . Mensis Martij Pont. Sanctissimi In Christ[o] Patris & Domini Nostri Domini Clementis Diuina prouidentia Papæ VII. Anno eius Vndecimo Retroscripte littere affixe & publicate fuerunt In acie Campi flore ac domus solite habitationis Retroscripti Iu[lian]i, necnon Curie Capitolij arcis Sancti Angeli & alme Vrbis Gubernatoris ualuis seu portis dimissis Ibidem Copijs affixis per me Simonem de bellauilla prelibati Santissimi .D.N. Cursorem.

[...] **Craseti magister Cursorum.**

Papa Clemente VII

Decano, Presidente e Chierici della Camera Apostolica sappiano tutti e i singoli, ai quali la presente lettera nostra sia pervenuta, che pochissimo tempo fa, da parte dell'egregio signore Benedetto Valenti, procuratore fiscale della Camera Apostolica, è comparso nella stessa Camera alla nostra presenza un cursore del Papa Santissimo Nostro Signore e che da lui è stata esibita e prodotta una carta, firmata in forma di motuproprio del medesimo Papa Santissimo Nostro Signore, che noi abbiamo ricevuto con la riverenza che si conveniva. Questo ne è il tenore.

Papa Clemente VII motu proprio ecc. La sfrontata sconsideratezza umana, che cresce di giorno in giorno, e il mondo che va sempre peggio ci costringono, messa da parte la moderazione della nostra abituale clemenza, a prendere in mano la spada della giustizia e della severità e a insorgere a correggere gli infami eccessi dei nostri sudditi, affinché una giusta pena colpisca coloro che l'amore della virtù non distoglie dal delitto e affinché ai buoni, che desiderano perseverare con fermezza nella loro fedeltà, si tolga l'occasione di cadere nel vizio a causa della perfidia dei malvagi. Poiché il figlio dell'iniquità Giuliano, del defunto Giovan Giorgio Cesarini, immemore dei benefici elargiti a lui e ai suoi antenati e a tutta la sua casa e famiglia dai romani pontefici e in particolare dalla felice memoria di Leone X, nostro cugino, e da noi (riferiamo questo non per vantare meriti, ma per manifestare la sua ingratitude), uscito per consiglio del demonio dalla strada della fedeltà, ha osato prendere malvagiamente la strada dell'infedeltà e levare le corna della superbia contro di noi e contro la Santa Sede Apostolica e alzare la testa di un'arrogante ribellione, al punto che, radunato un manipolo di infami, ladruncoli, sacrileghi e pendagli di forca, dopo aver avuto conciliaboli e stretto patti con loro, tutti hanno cospirato a commettere un delitto finora inaudito e infine, nel presente mese di marzo, prestandosi aiuto l'un l'altro, consapevolmente, fraudolentemente, premeditatamente, sulla pubblica via, nei pressi della casa dello stesso Giuliano, tanto lo stesso Giuliano che gli altri suoi compagni di perdizione e i suoi figli, armati di spade, dardi, pugnali e ogni genere di arma, hanno avuto l'audacia di aggredire e, infierendo con rabbia inusitata, colpire, ferire, trafiggere in testa, in faccia, nel dorso e in tutto il corpo e abbattere e mutilare della mano destra il nostro figlio diletto Gregorio Magalotti, vescovo designato di Lipari, Governatore di Roma e Vicecancelliere, principale difensore della giustizia ed energico persecutore di tutti i malfattori, uomo eccellente e degno di ogni lode, carissimo per la sua straordinaria dottrina e onestà e per le sue singolari virtù non solo a noi ma a tutta la città e alla curia e a tutti coloro che desiderano vivere nella quiete e nella pace, che tornava allora dalla visita delle carceri del Campidoglio senza sospettare o temere nulla del genere. E non desistettero dal ferire e dal trucidare prima di vederlo giacere a terra coperto di sangue come se fosse morto, con enorme scandalo di tutta la città e disonore e vilipendio nostro e della Santa Sede Apostolica. Poiché l'accaduto è manifesto e notorio e non si può celare con nessuna esitazione, perciò dichiariamo il medesimo Giuliano, con tutti gli altri nelle predette circostanze e qualità che aggravano lo stesso delitto, nemico e ribelle contro di noi e la

Santa Romana Chiesa e colpevole di tradimento e di lesa maestà e soggetto e gravato da tutte le pene emanate sia dalle leggi civili che dai santi canoni e dalle sacre costituzioni contro i colpevoli di simili crimini e decretiamo che, se cadrà mai in mano e in potere degli ufficiali secolari, questi applichino contro di lui le pene previste con la massima severità; e che inoltre lo stesso Giuliano sia in perpetuo infame, diffidato, bandito, privato del gonfalone del Popolo Romano da noi generosamente e graziosamente confermato e concesso a lui e ai suoi successori nello stato temporale, e di qualunque grado, onore, carica, dignità, magistratura, prerogativa, preminenza, nobiltà, cittadinanza e sia dichiarato inabile a ottenere tutto ciò. Sia del tutto privato della facoltà di fare testamento e inoltre non possa ricevere alcunché per successione, donazione, contratto; non possa lasciare nulla ai discendenti; nessuno sia tenuto a pagare i debiti contratti con lui, nessuno sia tenuto a rispondergli in giudizio; la sua casa ed abitazione rimanga vuota e non si sappia chi vi abita, come marchio di perpetua infamia. Anche tutto quello che per qualunque forma di diritto, nome, titolo, causa si trovi far parte dei suoi averi sia confiscato e sia devoluto al fisco e incorporato e si censisca come tale. Sia evitato da tutti i fedeli di Cristo in quanto notoriamente scomunicato e a tutti, eccetto il Romano Pontefice, sia interdetta la facoltà di assolverlo tranne che in punto di morte. Coloro che non sono sudditi della Chiesa Romana e che consapevolmente gli offriranno ricetto o gli presteranno consiglio, aiuto o favore, qualunque sia la loro dignità mondana o ecclesiastica, incorrano nella stessa scomunica; i sudditi della Chiesa Romana, sia in forma diretta che indiretta, oltre alla pena della scomunica, incorrano ipso facto nella privazione dello stato o del dominio temporale e nella confisca di tutti gli averi; i luoghi, nondimeno, quali che siano e a chiunque siano soggetti, nei quali avvenga che sia ricettato soggiacciano all'interdetto ecclesiastico per tutto il tempo in cui vi si trattenga. Nessuno possa intercedere, nessuno possa supplicare per lui. In qualsiasi momento possa essere trattato da tutti come un nemico pubblico, senza che facciano ostacolo tregue, paci o assicurazioni date di non recare offesa. Inoltre se qualcuno lo consegnerà nelle mani dei nostri ufficiali perché sia punito o si adopererà in modo che pervenga nelle loro mani o in qualunque altro modo per zelo di pubblica carità ne farà giustizia, ipso facto guadagni la somma di tremila scudi del sole, che può essere contata e consegnata presso un idoneo ufficio. La sua immagine sia dipinta nel palazzo del nostro diletto figlio il Senatore della nobile città nostra in luogo eminente e visibile con un'iscrizione di perpetua infamia e ribellione a eterna memoria di un così grave delitto. I figli siano soggetti alla stessa infamia e non gli sia aperta nessuna porta di accesso a cariche od onori ecclesiastici o mondani, non gli sia concessa nessuna possibilità di redigere atti legali; siano interdetti dal rendere testimonianza, in nessun luogo trovino fede o credito, siano considerati in perpetuo confusi, cacciati, disprezzati, macchiati dal disonore paterno, indegni di ogni pubblico ministero e di ogni umano commercio. Anche tutti quelli che sono stati complici e partecipi del gravissimo crimine dello stesso Giuliano soggiacciano parimente a tutte le pene suddette. Perché tutte le cose premesse, una per una, abbiano un effetto più rapido, diamo mandato per mezzo di questa missiva ai nostri dilette figli presidente e chierici della nostra Camera Apostolica, affinché su richiesta del nostro diletto figlio B[enedetto] Valen-

ti, nostro procuratore fiscale, procurino che questo nostro decreto sia bandito presso la casa dove è solito abitare lo stesso Giuliano e nei luoghi pubblici, qualora egli non si trovi in persona, così come sembrerà loro più opportuno, e procedano senza indugio alla pubblicazione ed esecuzione di tutte le cose premesse, una per una, lealmente secondo il costume camerale ogni giorno ed ogni ora anche fuori della Camera e fuori della competenza giurisdizionale [...]. Così ci piace e così motu proprio comandiamo. C[lemente].

Dopo [...] di questo incarico e motuproprio [...] richiesti con debita istanza dal predetto signor procuratore fiscale dell'esecuzione di tutte le cose premesse, una per una, volendo dare rapida esecuzione (come è giusto) a tutte queste cose secondo il loro contenuto e tenore, abbiamo dato ordine che la presente notifica di nostra propria mano, sottoscritta dal pubblico notaio, sia resa pubblica da ogni cursore presso l'abitazione del predetto Giuliano, qualora non accada di trovarlo in persona, e sia affissa e riaffissa in piazza Campo dei Fiori, sulla porta della Cancelleria, della Camera Apostolica, di San Pietro e di San Giovanni in Laterano e in tutti gli altri luoghi in cui sembra opportuno, dopo aver mandato là e nei luoghi predetti delle copie conformi, cosicché queste cose, esposte manifestamente alla vista di tutti, siano ben note a tutti.

Dato in Roma nella Camera Apostolica il 18 marzo 1534.

21 marzo 1534, indizione settima, undicesimo anno del pontificato del Santissimo Padre in Cristo e Nostro Signore per Divina Provvidenza Papa Clemente VII. La lettera retroscritta fu affissa e resa pubblica in piazza Campo dei Fiori, all'abitazione abituale del retroscritto Giuliano, dopo aver mandato copie da affiggere in Campidoglio, in Castel Sant'Angelo e sulla porta del palazzo del Governatore di Roma, da me Simone di Bellavilla, cursore del predetto Santissimo Nostro Signore.

[...] Grassetti capo dei cursori.